

COMUNE DI SASSINORO

C.A.P. 82020 - PROVINCIA DI BENEVENTO

Codice Fiscale 80002310623 – Partita IVA 00269760625 - Tel (0824) 958002

oooooooooooooooooooo

ORDINANZA SINDACALE COPIA

N. REG.GEN. 11
N. REG. SERV. 11
Del 16-07-2025

Ordinanza urgente e contingibile: Avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti liquidi.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- in data 11.7.2025 si è verificata una moria di circa 15 quintali di pesci in un allevamento di trote localizzato sulla sponda sinistra del torrente *Sassinora* nel confinante Comune di Morcone (BN), immediatamente a valle del depuratore dell'area PIP del comune di Sassinoro;
- l'area interessata è di primario interesse conservazionistico in quanto compresa nella perimetrazione provvisoria del Parco Nazionale del Matese ed è qualificata zona 1 a tutela integrale sottoposta alle norme di salvaguardia approvate dal Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con d.m. 22.4.2025, nonché è compresa nella Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Codice IT8020001- *Alta Valle del Fiume Tammaro*, ed è, infine, sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ai sensi degli artt. 142, lett c) ed f) D. Lgs 42/04;
- nella medesima data 11-7-2025 lo scrivente procedeva al sopralluogo congiuntamente a personale ARPAC, ASL e Carabinieri e veniva accertata la presenza di liquidi scuri all'interno del depuratore comunale e del torrente *Sassinora*;
- l'ASL, con proprio verbale 755884 del 15.7.2025, descriveva anche, con allegato fotografico, i risultati del sopralluogo del 11-7-2025, evidenziando che non vi erano immissioni nella rete fognaria comunale a monte dell'impianto New Vision srl localizzata nel PIP in loc. *Pianella* e dava atto dei prelievi effettuati dall'ARPAC nei tombini fognari posti a valle di detto impianto;
- l'ARPAC, nel proprio verbale dell'11.7.2025, dava atto delle operazioni in alcuni punti di campionamento e rilevava la presenza dei medesimi liquidi maleodoranti nei pressi di un tombino delle acque nere della rete fognaria comunale posto nei pressi del cancello dell'opificio New Vision srl;
- con ordinanze contingibili nn. 7 dell'11-7-2025 e 8 del 13-7-2025, lo scrivente ordinava la cessazione immediata di qualsiasi sversamento di percolato, liquami o sostanze non autorizzate nel depuratore comunale e nei corpi idrici ricadenti nel territorio comunale, da parte di chiunque ne sia responsabile, ancorché a quel momento ancora ignoto, nonché la messa in sicurezza urgente dell'area interessata, con attivazione di ogni misura di contenimento e monitoraggio ambientale, a cura del competente ufficio comunale, in attesa dell'intervento degli enti sovraordinati e dei soggetti responsabili;

- in data 14.7.2025, il Nucleo Carabinieri-Forestale di Pontelandolfo procedeva al sequestro preventivo a carico della soc [REDACTED] srl per il reato di gestione illecita di rifiuti di cui all'art. 256 D. Lgs 152/06 di *"un tubo di scarico utilizzato dalla [REDACTED] srl per smaltire illecitamente i rifiuti liquidi"*;
- nello stesso provvedimento, la polizia giudiziaria operante dava atto che *"per accertare la provenienza dello scarico [nel sopralluogo del 12/7/2025, non inviato in copia al Comune] i tecnici ARPA Campania ed i militari del nucleo Carabinieri Forestale di Pontelandolfo hanno eseguito l'accesso all'interno dell'impianto [REDACTED] srl, riscontrando, attraverso prove di immissione di acqua di rete all'interno del pozzetto di raccolta delle acque provenienti dall'impianto di prima pioggia e delle acque di dilavamento delle coperture, il collegamento diretto con il tombino esterno oggetto della predetta attività di indagine"*;

CONSIDERATO CHE

- La [REDACTED] non è titolare di autorizzazione allo scarico nelle acque nere della rete fognaria, ma solo di autorizzazione allo scarico nella rete delle acque bianche di acque di dilavamento del piazzale previo trattamento depurativo e acque di dilavamento delle coperture;
- Come accertato dai Carabinieri nel richiamato provvedimento di sequestro preventivo, adottato in presenza di personale e soci della società destinataria, le sostanze liquide vengono immesse nella rete fognaria previa intermediazione nel *"pozzetto di raccolta delle acque provenienti dall'impianto di prima pioggia e delle acque di dilavamento delle coperture"*;
- Tale dato rileva ai fini della qualificazione delle sostanze immesse quali rifiuto liquido;
- A prescindere dalla natura chimica dei liquidi campionati ed in corso di analisi da parte dell'ARPAC, tale qualificazione delle sostanze immesse rileva ai fini della configurazione del divieto di abbandono di cui all'art. 192 D.Lgs 152/06;
- Autore di detto abbandono, come accertato in contraddittorio nel richiamato provvedimento di sequestro preventivo dai Carabinieri- Forestale, deve identificarsi nel rapp.te legale della soc New Vision srl e, in solido, nella medesima soc. New Vision srl
- Rappresentante legale p.t. della suddetta società è l'amministratore unico Sig. [REDACTED] di seguito generalizzato;
- Non esistono altre attività produttive nel PIP di Sassinoro collegate alla rete fognaria comunale;
- [REDACTED] srl è un impianto di compostaggio di rifiuti autorizzato dalla Regione Campania, ma il provvedimento autorizzatorio regionale (da ultimo decreto dirigenziale regionale n. 57 del 2.4.2025) non consente alcuna immissione di liquidi nella rete delle acque nere della fognatura comunale e, comunque, non autorizza l'abbandono di percolato e/o altri rifiuti liquidi nella rete fognaria.

RITENUTO ALTRESÌ CHE:

- in presenza della violazione del divieto di abbandono di rifiuti, il sindaco è obbligato ad adottare senza ritardo l'ordinanza di rimozione di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art. 192 D. Lgs. 152/06,
- tale potere amministrativo deve essere esercitato nonostante gli autonomi poteri dell'autorità giudiziaria penale per i reati concorrenti eventualmente configurabili a carico dei soggetti ritenuti responsabili (ad es. artt. 452-bis c.p., 30 L. 394/91, 733-bis c.p., 734 c.p., 181 D. lgs.

42/04, 635 c.p.), nonché del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione alla disciplina anche cautelare del danno ambientale di cui alla parte VI del D.Lgs. 152/06, considerata anche la qualificazione dell'area interessata quale Parco Nazionale del Matese e Zona di Conservazione Speciale, nonché, infine, del Ministero della Cultura-Soprintendenza ai Beni Paesaggistici di Caserta e Benevento in relazione alla disciplina ripristinatoria rilevante per la sussistenza nei luoghi del vincolo paesaggistico-ambientale di cui agli artt. 142, lett c) ed f) D. Lgs 42/04;

- Riservandosi nei termini consentiti ogni azione civile anche per il danneggiamento dell'opera pubblica dell'impianto di depurazione comunale;

VISTO

- l'art. 192 D.Lgs. 152/06;

ORDINA

Al Sig. [REDACTED], nato a [REDACTED], domiciliato [REDACTED], quale amministratore unico la soc. [REDACTED] srl ([REDACTED]) con sede in [REDACTED], nonché, in solido alla soc. [REDACTED] con sede in [REDACTED] in persona del rapp.te legale p.t. di **procedere *ad horas* alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti liquidi immessi nella rete fognaria comunale, e attraverso essa nel depuratore del PIP in loc. Pianelle e nel tratto di circa 150 metri del torrente Sassinora sito nel Comune di Sassinoro a valle di detto impianto di depurazione ed a provvedere, altresì, ripristino dello stato dei luoghi.**

AVVERTE

-che decorsi inutilmente tre giorni dalla comunicazione della presente procederà all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

La presente ordinanza è impugnabile entro sessanta giorni dalla conoscenza a mezzo di ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo della Campania-Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Comunica la presente ai destinatari:

1. [REDACTED]
2. [REDACTED]

Trasmette, altresì, la presente a:

1. Sig. Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in relazione all'esercizio, anche in via d'urgenza, dei poteri in materia di danno ambientale di cui agli artt. 300 e ss. D.Lgs., 152/06, nonché in relazione ai poteri ripristinatori di cui alla L. 394/91 e norme di salvaguardia del Parco Nazionale del Matese, essendo l'area interessata localizzata in

- Zona 1 del Parco Nazionale del Matese e in ZSC e, non essendo, allo stato ancora nominato il Comitato di gestione provvisoria dell'area naturale protetta;
2. UTG- Prefettura di Benevento, anche quale denuncia di danno ambientale ai sensi dell'art. 311 D. Lgs 152/06;
 3. Regione Campania ai fini dell'esercizio dei poteri di diffida, annullamento e revoca dell'autorizzazione di cui all'208, comma 13, lett. a) b) e c);
 4. Provincia di Benevento
 5. Comune di Morcone
 6. EIC
 7. ARPAC
 8. ASL
 9. Ministero della Cultura Soprintendenza Beni Paesaggistici di Caserta e Benevento
 10. Carabinieri Morcone
 11. Nucleo Carabinieri-Forestale Pontelandolfo
 12. Procura della Repubblica presso il Tribunale di Benevento

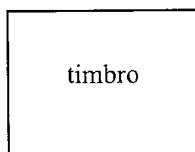
IL SINDACO
F.to Luca Apollonio

ooOoo

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente determinazione viene affissa all'Albo Pretorio di questo Comune con il numero cronologico dal giorno 16-07-2025 al giorno 31-07-2025 per rimanervi 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del d.lgs. n. 267/2000 (T.U. Enti Locali).

Sassinoro, 16-07-2025



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Luca Apollonio

